Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **892.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente nuovo insegnamento:

diritto tributario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **893.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 7938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'archeologia classica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **894.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

morfologia dei componenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **895.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 918, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 919. — E' istituita presso l'Università di Napoli (seconda facoltà di medicina e chirurgia) la scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia che conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

Art. 920. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di medicina interna, cardiologia e chirurgia cardiovascolare.

Art. 921. — La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di medici particolarmente esperti in campo geriatrico.

Art. 922. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 923. — Il numero degli iscritti è di sei per ogni anno e complessivamente di ventiquattro per l'intero corso di studi.

Art. 924. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 925. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 926. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia:

1° *Anno*:

farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia ed istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I;
materia facoltativa: statistica sanitaria.

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia ed istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;

geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II;
materia facoltativa: fisiopatologia chirurgica.

3° *Anno*:
neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I;
materie facoltative:
medicina nucleare;
valutazione funzionale cardiorespiratoria.

4° *Anno*:
chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II;
materia facoltativa: principi di anestesiologia e di terapia intensiva.

Art. 927. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 928. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare, oltre le lezioni teoriche, i reparti clinici e gli ambulatori per almeno due mesi l'anno, nonché almeno l'80% delle lezioni teoriche previste per ogni anno di corso. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza necessarie sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 929. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 930. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 931. — Per la scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 710309/66-AU-37 in data 19 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1983, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 76, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1983, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 19 maggio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al

rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 711655/66-AU-37 in data 15 luglio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 19 maggio 1983, ad accertare in nominali lire 1.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° dicembre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° giugno 1983 - rimborsabili il 1° giugno 1985 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 300 milioni, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 150.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1983
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 46

(797)

DECRETO 4 ottobre 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 710310/66-AU-38 in data 19 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1983, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 77, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1983, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 19 maggio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 711656/66-AU-38 in data 15 luglio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 19 maggio 1983, ad accertare in nominali lire 2.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° dicembre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° giugno 1983 - rimborsabili il 1° giugno 1987 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 750 milioni, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 375.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1983
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 47

(798)

DECRETO 3 febbraio 1984.

Abilitazione della Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.a., a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 30 novembre 1983, con la quale la « Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.a. » ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la « Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.a. » è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa che regolamenta l'attività della stessa Mediobanca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

(822)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **896**.

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai componenti della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto, viene determinata come segue:

compenso fisso mensile lordo, per l'attività svolta nella commissione amministratrice, di L. 80.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, previsti per legge, per statuto o per regolamento, di L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata. L'indennità di carica, come sopra determinata, non è dovuta allorché sia specificamente stabilita per legge o per statuto la gratuità della carica medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1984
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 117

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (Ginevra, 6 marzo 1948), adottati con le risoluzioni A.400 (X) e A.450 (XI) (Londra, 17 novembre 1977 e 15 novembre 1979).

Il 3 giugno 1983, a Londra, presso il Segretariato generale dell'I.M.O. (e il 13 giugno 1983, a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite), in base ad autorizzazione disposta con legge 25 gennaio 1983, n. 41 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983), è stato effettuato, da parte italiana, il deposito dello strumento di accettazione degli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (Ginevra, 6 marzo 1948), adottati con le risoluzioni A.400 (X) e A.450 (XI) (Londra, 17 novembre 1977 e 15 novembre 1979).

All'atto del deposito dello strumento di accettazione, il Governo italiano ha precisato di non accettare gli emendamenti all'art. 52 della suddetta convenzione del 6 marzo 1948 (divenuto art. 62 con l'entrata in vigore degli emendamenti adottati con le risoluzioni A.315 (ES.V) del 17 ottobre 1974 e A.358 (IX) del 14 novembre 1975).

Conformemente all'art. 52 (attualmente art. 62), gli emendamenti del 1977 e del 1979 entreranno in vigore sul piano internazionale, e per l'Italia (ad eccezione degli emendamenti sopracitati), il 10 novembre 1984.

(720)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1685 —	1685 —	1685,30	1685 —	—	1685 —	1685 —	1685 —	1685 —	1685 —
Marco germanico	615,80	615,80	616,10	615,80	—	615,84	615,88	615,80	615,80	615,80
Franco francese	200,05	200,05	199,90	200,05	—	200,08	200,12	200,05	200,05	200,05
Fiorino olandese	546,17	546,17	546 —	546,17	—	546,19	546,22	546,17	546,17	546,18
Franco belga	30,062	30,062	30,07	30,062	—	30,06	30,058	30,062	30,062	30,06
Lira sterlina	2388,50	2388,50	2391,50	2388,50	—	2388,70	2388,90	2388,50	2388,50	2388,50
Lira irlandese	1898,50	1898,50	1901 —	1898,50	—	1899,75	1901 —	1898,50	1898,50	—
Corona danese	168,99	168,99	169 —	168,99	—	168,98	168,98	168,99	168,99	168,98
E.C.U.	1381,94	1381,94	1381,94	1381,94	—	1381,94	1381,94	1381,94	1381,94	1381,94
Dollaro canadese	1351,90	1351,90	1352 —	1351,90	—	1351,82	1351,75	1351,90	1351,90	1351,90
Yen giapponese	7,189	7,189	7,1950	7,189	—	7,18	7,19	7,189	7,189	7,18
Franco svizzero	753,14	753,14	752,85	753,14	—	752,95	752,76	753,14	753,14	753,15
Scellino austriaco	87,374	87,374	87,38	87,374	—	87,37	87,380	87,374	87,374	87,37
Corona norvegese	216,92	216,92	216,90	216,92	—	216,92	216,93	216,92	216,92	216,92
Corona svedese	208,18	208,18	207,90	208,18	—	208,14	208,10	208,18	208,18	208,18
FIM	287,85	287,85	287,90	287,85	—	287,92	288 —	287,85	287,85	—
Escudo portoghese	12,35	12,35	12,34	12,35	—	12,34	12,34	12,35	12,35	12,35
Peseta spagnola	10,814	10,814	10,82	10,814	—	10,81	10,81	10,814	10,814	10,81

Media dei titoli del 13 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	93,050
» 6% » » 1970-85	92,550
» 6% » » 1971-86	86,800
» 6% » » 1972-87	82,650
» 9% » » 1975-90	82,250
» 9% » » 1976-91	80,400
» 10% » » 1977-92	84,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	83,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	99,300
» » » 1-6-1981/86 16%	99,150
» » » 1-8-1982/84 19%	100,450
» » » Ind. 1-3-1981/84	100 —
» » » » 1-4-1981/84	100,200
» » » » 1-6-1981/84	100,050
» » » » 1-3-1982/84	99,975
» » » » 1-5-1982/84	100 —
» » » » 1-6-1982/84	100,050
» » » » 1-7-1982/84	100 —
» » » » 1-8-1982/84	100,050
» » » » 1-9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100,050
» » » » 1-11-1982/84	100,050
» » » » 1-12-1982/84	100,050
» » » » 1-1-1983/85	99,925
» » » » 1-2-1983/85	100,025
» » » » 1-3-1983/85	100 —
» » » » 1-4-1983/85	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-5-1983/85	99,975
» » » » 1-6-1983/85	99,950
» » » » 1-1-1982/86	100,675
» » » » 1-3-1982/86	100,250
» » » » 1-5-1982/86	100,100
» » » » 1-6-1982/86	100,325
» » » » 1-7-1982/86	100,425
» » » » 1-8-1982/86	100,50
» » » » 1-9-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	100,125
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,050
» » » » 1-7-1983/86	99,525
» » » » 1-1-1983/87	100,175
» » » » 1-2-1983/87	100,400
» » » » 1-3-1983/87	100,175
» » » » 1-4-1983/87	100 —
» » » » 1-5-1983/87	99,925
» » » » 1-6-1983/87	99,975
» » » » 1-7-1983/88	99,850
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-4-1984	99,650
» » » 18% 1-4-1984	99,95
» » » 12% 1-10-1984	97,750
» » » 18% 1-1-1985	101,475
» » » 17% 1-5-1985	100,900
» » » 17% 1-7-1985	101,750
» » Nov. 12% 1-10-1987	91,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	110 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1685 —
Marco germanico	615,84
Franco francese	200,085
Fiorino olandese	546,195
Franco belga	30,06
Lira sterlina	2388,70
Lira irlandese	1899,75
Corona danese	168,985
E.C.U.	1381,94
Dollaro canadese	1351,825
Yen giapponese	7,189
Franco svizzero	752,95
Scellino austriaco	87,377
Corona norvegese	216,925
Corona svedese	208,14
FIM	287,925
Escudo portoghese	12,345
Peseta spagnola	10,812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scaini S.r.l., in Milano, è prolungata al 25 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Editoriale del Corriere della Sera, in Milano, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scaini S.r.l., in Milano è prolungata al 24 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche omegnesi - O.M.O. di Omegna (Novara), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Wattsud, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartindustria F.lli Doni, in Ferentino (Frosinone), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foemina calzaturificio, in Buonabitacolo (Salerno), è prolungata al 31 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, in Vercelli e filiali sul territorio nazionale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, in Torviscosa e stabilimento in Venaria, fraz. Altessano (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento in Castellaccio (Frosinone), ora Snia BPD S.p.a., stabilimento in Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro, ora Snia BPD, stabilimento di Colleferro (Roma), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siel, in Lagonegro (Potenza), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro, ora Snia BPD, stabilimento di Colleferro (Roma), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fergat S.p.a., con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Te.M., Società tecnica meridionale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Fulvia di Napoli, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Zoppini, di Zoppini Lino Alessandro e C., con sede e stabilimento in Limona (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Badoni costruzioni, sede in Lecco, stabilimento e uffici in Lecco, magazzino in Molteno (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno (Torino), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omin industriale, con sede in S. Donà di Piave (Venezia) e stabilimento in S. Donà di Piave e Musile di Piave (Venezia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enne Esse ora S.p.a. Nuova Fulgorcavi, con sede in Latina e stabilimenti in Latina, Ortona (Chieti), Scafati e Pagani (Salerno), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Fiore, ora Fiore S.p.a., con sede in Portici e stabilimento Ercolano (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I., Industria spray alimentare, con sede in Napoli e stabilimento in Arco Felice (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vosacec, con sede legale in Ospiate (Milano), stabilimenti in Ospiate (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.A. Società industriale macchine elettriche automatismi, con stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Comm. Angelo Velo, industria padovana calcestruzzo, con sede in Fontanaviva (Padova) ed unità interessate Fontanaviva e Cittadella (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede ed uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antonio Badoni, sede ed uffici in Lecco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Besate in liquidazione, con sede e stabilimento in Besate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre-Sal, con sede legale in Torino e stabilimento in Salmour (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(702)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 22 gennaio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Dei Gassisti a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 24 luglio 1972, rep. 25450/10029, reg. soc. 2273;

società cooperativa edilizia Giovanni Conti a r.l., in Montegranaro (Ascoli Piceno), costituita per rogito Rossetti in data 18 ottobre 1960, rep. 13818/975, reg. soc. 354;

società cooperativa agricola suinicola Arquatana a r.l., in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Bracciolani in data 14 maggio 1974, rep. 28531/11401, reg. soc. 2584;

società cooperativa edilizia La Fiorita a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 4 luglio 1977, rep. 12327/4403, reg. soc. 1345;

società cooperativa agricola macrobiotica Arca di Noè a r.l., in Morrovalle (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 13 febbraio 1978, rep. 16616, reg. soc. 2861;

società cooperativa edilizia Miracolo a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 23 febbraio 1972, rep. 25959, reg. soc. 1752;

società cooperativa edilizia Sampaolese a r.l., in S. Paolo di Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 11 marzo 1976, rep. 81120, reg. soc. 6936;

società cooperativa mista C.A.S.T. Consulenti associati per i sistemi territoriali a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 24 marzo 1975, rep. 100162, reg. soc. 6554;

società cooperativa mista Consorzio provinciale grafici a r.l., in Ancona, costituita per rogito De Luca in data 28 febbraio 1976, rep. 81060, reg. soc. 6931;

società cooperativa edilizia Universal a r.l., in Ancona, costituita per rogito Chiorrini in data 7 settembre 1969, rep. 81900, reg. soc. 4881;

società cooperativa edilizia Casa delle Viole a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 9 novembre 1971, rep. 6726, reg. soc. 5322;

società cooperativa edilizia Dombe a r.l., in Ancona, costituita per rogito De Luca in data 8 aprile 1977, rep. 86114, reg. soc. 7449;

società cooperativa edilizia Orione a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 19 giugno 1974, rep. 15494, reg. soc. 6280;

società cooperativa edilizia Lorella a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 20 novembre 1969, rep. 89637, reg. soc. 4920;

società cooperativa edilizia Ina-Smeraldo a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 10 giugno 1957, rep. 34606, reg. soc. 3262;

società cooperativa edilizia Lampreda a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 10 ottobre 1978, rep. 106256, reg. soc. 8266;

società cooperativa edilizia Dorica 72 a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 18 maggio 1972, rep. 4941, reg. soc. 5505;

società cooperativa edilizia Mazzini a r.l., in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 29 aprile 1967, rep. 13089/565, reg. soc. 4463;

società cooperativa mista Radio stereo Cupra a r.l., in Cupramontana (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 10 marzo 1978, rep. 90883, reg. soc. 8001;

società cooperativa edilizia Nevegal a r.l., in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 12 luglio 1969, rep. 22319/1058, reg. soc. 4847;

società cooperativa agricola La Rinascita a r.l., in Maiolati Spontini (Ancona), costituita per rogito Covello in data 15 gennaio 1963, rep. 4691, reg. soc. 3789;

società cooperativa edilizia Favilla a r.l., in Montemarciano (Ancona), costituita per rogito Ricci in data 10 febbraio 1955, rep. 29226, reg. soc. 3074;

società cooperativa mista Gruppo terapeutico didattico a r.l., in Osimo (Ancona), costituita per rogito Bellaspiga in data 17 ottobre 1977, rep. 18014, reg. soc. 7725.

società cooperativa edilizia Parco S. Sabina a r.l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 3 agosto 1970, rep. 14020, reg. soc. 6359;

società cooperativa pesca tra pescatori S. Antonio a r.l., in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 20 ottobre 1969, rep. 20667, reg. soc. 6199;

società cooperativa di produzione e lavoro Enotria alberghi e mense a r.l., in Bari, costituita per rogito Polito in data 11 febbraio 1972, rep. 38849, reg. soc. 6853;

società cooperativa di produzione e lavoro G.A.S.P.B. Gruppo auto spuntatori del porto di Bari a r.l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 7 giugno 1969, rep. 12532, reg. soc. 6127;

società cooperativa edilizia Santa Lucia a r.l., in Bari, costituita per rogito Cerasi in data 31 maggio 1978, rep. 4492, reg. soc. 10364;

società cooperativa di produzione e lavoro Saldatura sud a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 20 maggio 1975, rep. 85142, reg. soc. 8172;

società cooperativa agricola La Leonessa a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 7 giugno 1969, rep. 21139, reg. soc. 6259;

società cooperativa edilizia Pro Domo Familias a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 7 luglio 1973, rep. 25238, reg. soc. 2728;

società cooperativa edilizia Oriente a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 29 novembre 1971, rep. 53683, reg. soc. 2521;

società cooperativa edilizia Unione a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 5 ottobre 1968, rep. 2080, reg. soc. 2325;

società cooperativa trasporto Ital C.A.M.A. - Italiana cooperativa trasportatori marittimi aerei a r.l., in Modugno (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 29 luglio 1967, rep. 27610, reg. soc. 5762;

società cooperativa edilizia fra lavoratori a r.l., in Monopoli (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 23 luglio 1965, rep. 27219, reg. soc. 5564;

società cooperativa di produzione e lavoro Sud-Consult a r.l., in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 7 ottobre 1974, rep. 554, reg. soc. 3191;

società cooperativa di produzione e lavoro Fovea 78 a r.l., in Foggia, costituita per rogito Nobili in data 23 novembre 1978, rep. 296080, reg. soc. 4146;

società cooperativa mista Azzurra Poggio Imperiale a r.l., in Poggio Imperiale (Foggia), costituita per rogito Fragomeni in data 16 aprile 1977, rep. 1612, reg. soc. 698;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in S. Severo (Foggia), costituita per rogito D'Angelo in data 30 aprile 1970, rep. 50579, reg. soc. 2467;

società cooperativa edilizia Celano a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 12 febbraio 1968, rep. 24067, reg. soc. 595/68;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperphotos a r.l., in Roma, costituita per rogito Giuliano Michele in data 8 giugno 1973, rep. 2822, reg. soc. 2999/73;

società cooperativa edilizia Terza Ventisei Marzo a r.l., in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 9 maggio 1968, rep. 57792, reg. soc. 1916/68;

società cooperativa edilizia Torre Spaccata a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 6 dicembre 1972, rep. 241219, reg. soc. 4645;

società cooperativa edilizia Tecnocasa a r.l., in Roma, costituita per rogito Celli in data 10 maggio 1973, rep. 37119, reg. soc. 2552/73;

società cooperativa edilizia Termidoro 1973 a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 24 luglio 1973, rep. 6991, reg. soc. 3671/73;

società cooperativa edilizia Villino Alessandra a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno coad. di Cavallaro in data 19 aprile 1968, rep. 130667, reg. soc. 1458;

società cooperativa edilizia Somalcasa Seconda a r.l., in Roma, costituita per rogito Mauro in data 5 novembre 1970, rep. 47340, reg. soc. 3627/70;

società cooperativa edilizia Lo Spazio a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 23 dicembre 1968, rep. 42535, reg. soc. 407/69;

società cooperativa edilizia Mae-Cassia a r.l., in Roma, costituita per rogito Vitti in data 9 aprile 1974, rep. 52366, reg. soc. 2135/74;

società cooperativa edilizia San Salvatore a r.l., in Roma, costituita per rogito Trapanese in data 30 ottobre 1951, rep. 43456, reg. soc. 2421/51;

società cooperativa edilizia Encanto a r.l., in Roma, costituita per rogito Armati in data 4 dicembre 1975, rep. 40079, reg. soc. 38/76;

società cooperativa edilizia Sole casa a r.l., in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 11 gennaio 1977, rep. 72066, reg. soc. 827/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Italigicna a r.l., in Roma, costituita per rogito Milone in data 16 febbraio 1979, rep. 758, reg. soc. 1279/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Imput service a r.l., in Roma, costituita per rogito Papi in data 6 giugno 1979, rep. 39290, reg. soc. 2903/79;

società cooperativa edilizia Il Casale a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 7 gennaio 1977, rep. 145029, reg. soc. 886/77;

società cooperativa mista La Serena a r.l., in Roma, costituita per rogito Mirto in data 19 agosto 1971, rep. 79355, reg. soc. 3417/71;

società cooperativa edilizia Berenice a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 30 ottobre 1978, rep. 121814, reg. soc. 3554/78;

società cooperativa edilizia Esculapio 1968 a r.l., in Roma, costituita per rogito Chiappinelli in data 21 febbraio 1969, rep. 16965, reg. soc. 631/69;

società cooperativa di produzione e lavoro Programma cooperativa editoriale libraria e distributrice a r.l., in Roma, costituita per rogito Selva in data 15 luglio 1978, rep. 2964, reg. soc. 3249/78;

società cooperativa edilizia Platano ombroso a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 17 luglio 1973, rep. 66641, reg. soc. 4278/73;

società cooperativa edilizia Santa Rita 68 a r.l., in Roma, costituita per rogito Farfaglia in data 10 luglio 1968, rep. 35682, reg. soc. 2291/68;

società cooperativa mista La Fiumicinese a r.l., in Roma, costituita per rogito Mastelloni in data 6 dicembre 1968, rep. 15124, reg. soc. 1761/69;

società cooperativa edilizia Figli d'Abruzzo a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 10 marzo 1971, rep. 7403, reg. soc. 1213;

società cooperativa mista Mare laurentino a r.l., in Roma, costituita per rogito Colozza in data 21 marzo 1973, rep. 64864, reg. soc. 1574/73;

società cooperativa edilizia Mirabilia a r.l., in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 17 maggio 1949, rep. 62394, reg. soc. 1273;

società cooperativa Consumo Laziolat a r.l., in Roma, costituita per rogito Fea in data 29 marzo 1977, rep. 595774, reg. soc. 848/77;

società cooperativa edilizia Monte Castellaccio a r.l., già Mare Cerveteri, in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 23 aprile 1969, rep. 184750, reg. soc. 1405/69;

società cooperativa edilizia Adrilena 65 a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinque in data 7 aprile 1965, rep. 155970, reg. soc. 1318/65;

società cooperativa edilizia Saint Fiacre a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 2 dicembre 1964, rep. 118179, reg. soc. 4220.

(587)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, e del provvedimento n. 5/1984 del 9 febbraio 1984 che ha sospeso fino al 19 febbraio 1984 la disposizione dell'ultimo comma del punto 7 del suddetto provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 22666 del 7 febbraio 1984 praticabili dal 20 febbraio 1984, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	634
Gasolio agricoltura	»	458
Petrolio agricoltura	»	447
Gasolio pesca e piccola marina	»	424
Petrolio pesca e piccola marina	»	414
Olio combustibile ATZ	L./kg	392
Olio combustibile BTZ	»	431

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	610	613	616	619	622
Petrolio (*)	»	666	669	672	675	678
Olio comb.le fluido	L./kg	523	526	529	532	535

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	16

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(894)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1983-84 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1983-84 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con godimento di regolare assegno di pensione:

a) quattrocento da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) quattrocento da L. 600.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

centocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

duecentocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 600.000 a L. 900.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*) e *b*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1982-83 (compresa la sessione di febbraio 1984) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1983-84: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a «buono», oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1982-83.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1983-84 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1983-84 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 giugno 1984 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 agosto 1984 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1982-83 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione e l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1983-84;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1983-84 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1982-83;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1982-83 (compresa la sessione di febbraio 1984) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1983-84 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonché l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo.

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà provvedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 11 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(820)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1983-84 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1983-84 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) cinquanta da L. 350.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) cinquanta da L. 800.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

venti riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

trenta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 800.000 a L. 1.100.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette due categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1982-83 (compresa la sessione di febbraio 1984) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1983-84: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1982-83.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1983-84 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1983-84 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentata alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 giugno 1984 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 agosto 1984 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1982-83 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1983-84;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1983-84 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1982-83;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1982-83 (compresa la sessione di febbraio 1984) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1983-84 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 11 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(821)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 7, in Langhirano (Parma):

due posti di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria;

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo di area giuridico-amministrativa.

Unità sanitaria locale n. 22, in S. Lazzaro Savena (Bologna):

un posto di aiuto psichiatra a tempo pieno.

Unità sanitaria locale n. 27, in Bologna ovest:

un posto di direttore amministrativo capo servizio attività economali e di approvvigionamento.

Unità sanitaria locale n. 34, in Copparo (Ferrara):

un posto di operatore professionale collaboratore-ostetrica;

un posto di assistente medico di pneumologia (a tempo pieno) area di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(853)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227